

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 12 marzo 2008)

Relatore di maggioranza: MICHELE ALTOMENI

Relatore di minoranza: FRANCO CAPPONI

sulla proposta di legge n. 150

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 gennaio 2007

NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 7 maggio 2008)

La prima Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 maggio 2008 esaminato il testo della proposta di legge n. 150 avente ad oggetto "Norme per l'edilizia sostenibile" già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 12 marzo 2008

esprime parere favorevole

a condizione che all'articolo 3 (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni) siano meglio specificati il punto e) del comma 1 e il punto c) del comma 2, per evitare sovrapposizioni di competenze tra Regione e Provincia e per precisare meglio il profilo professionale degli operatori pubblici e privati da formare ed aggiornare.

Il Presidente della Commissione
Adriana Mollaroli

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta dell'8 maggio 2008)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta dell'8 maggio 2008 esaminato il testo della proposta di legge n. 150 avente ad oggetto "Norme per l'edilizia sostenibile" già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 12 marzo 2008

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Funzioni della Regione, delle Province
e dei Comuni

Art. 4 - Sostenibilità ambientale negli strumen-
ti urbanistici

Art. 5 - Certificazione di sostenibilità energeti-
co-ambientale degli edifici

Art. 6 - Disciplinare tecnico e linee guida

Art. 7 - Calcolo dei parametri edilizi

Art. 8 - Contributi regionali

Art. 9 - Altri incentivi

Art. 10 - Formazione e informazione

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

**Art. 2 bis - Criteri di selezione dei materiali da
costruzione e delle tecniche costrut-
tive**

Art. 3 - Funzioni della Regione, delle Province
e dei Comuni

Art. 4 - Sostenibilità ambientale negli strumen-
ti urbanistici

Art. 5 - Certificazione di sostenibilità energeti-
co-ambientale degli edifici

Art. 6 - ~~Disciplinare tecnico~~ e **Linee guida**

Art. 7 - Calcolo dei parametri edilizi

Art. 8 - Contributi regionali

Art. 9 - Altri incentivi

Art. 10 - **Sportello informativo**

Art. 11 - Sanzioni

Art. 11 bis - Clausola valutativa

Art. 12 - ~~Disposizioni finanziarie~~

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 bis - Disposizioni finanziarie

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, nonché negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e disciplina la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile gli interventi nell'edilizia pubblica o privata denominati anche edilizia naturale, ecologica, bioetico-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
- b) hanno l'obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
- d) tutelano l'identità storica dei centri urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

Testo modificato**Art. 1**
(Finalità e oggetto)**1. Identico**

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, ~~nonché negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio ed urbanistico~~ **di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché di riqualificazione urbana** e disciplina la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile ~~gli interventi nell'edilizia pubblica o privata denominati anche edilizia naturale, ecologica, bioetico-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che soddisfano i seguenti requisiti~~, **comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica, bioetica-compatibile, bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell'edilizia pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti:**

- a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
- b) hanno l'obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, **di favorire l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili**, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
- c) **identica**
- d) tutelano l'identità storica dei centri urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici **ed al loro inserimento nel paesaggio;**

- e) prevedono l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:
- 1) siano riciclabili, riciclati, di recupero, locali e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
 - 2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
 - 3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
- f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
- a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell'aria, l'umidità, l'irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull'edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
 - b) fattori ambientali naturali: la topografia, il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, il verde, l'aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
 - c) fattori di rischio ambientale artificiali: l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché le alterazioni dell'ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici e dispersione notturna della luce verso la volta celeste;
 - d) ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: l'impatto prodotto sull'ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva.

e) **soppressa**

f) **identica**

2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:

a) **identica**

b) fattori ambientali naturali: ~~la topografia~~ il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, **la vegetazione**, ~~il verde~~, l'aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;

c) fattori di rischio ambientale artificiali: l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché le alterazioni dell'ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici e dispersione notturna della luce verso la volta celeste; **l'inquinamento luminoso**;

d) **identica**

Art. 2 bis

(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)

1. Negli interventi di edilizia sostenibile da realizzare in conformità alle linee guida di cui all'articolo 6 è previsto l'uso di materiali da costruzione, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che:

- 1) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
- 2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
- 3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

Art. 3

*(Funzioni della Regione,
delle Province e dei Comuni)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e quelle concernenti in particolare:

- a) la redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati all'articolo 2, comma 1, lettera e);
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all'articolo 5 e i relativi controlli;
- c) l'approvazione e l'aggiornamento del disciplinare tecnico per la valutazione energetico-ambientale degli edifici e delle relative linee guida di cui all'articolo 6;
- d) l'individuazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di cui all'articolo 8 e agli incentivi di cui all'articolo 9;
- e) la formazione professionale degli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all'articolo 5;
- f) la promozione ed eventuale realizzazione di studi e ricerche finalizzati alle tematiche della presente legge, nonché di sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione;
- g) le attività di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 192/2005.

2. Le Province concorrono all'esercizio delle funzioni di programmazione ed esercitano le funzioni di pianificazione e controllo, in particolare attraverso:

- a) l'incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e programmi;
- b) la verifica, attraverso l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbani-

Art. 3

*(Funzioni della Regione,
delle Province e dei Comuni)*

1. La Regione esercita ~~le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e quelle concernenti in particolare:~~ **le seguenti funzioni:**

- a) ~~la~~ redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati all'~~articolo 2, comma 1, lettera e);~~ **nell'articolo 2 bis;**
- b) ~~l'approvazione e l'aggiornamento del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all'articolo 5 e i relativi controlli;~~ **ed effettuazione dei relativi controlli;**
- c) ~~l'approvazione e l'aggiornamento del disciplinare tecnico~~ **delle linee guida** per la valutazione energetico-ambientale degli edifici e ~~delle relative linee guida di cui all'articolo 6;~~
- d) ~~l'individuazione~~ **definizione** dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di cui all'articolo 8 e agli incentivi di cui all'articolo 9;
- e) ~~la~~ formazione professionale degli operatori pubblici e privati ~~di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);~~ per particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all'articolo 5, **anche in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;**
- f) **promozione e realizzazione di studi e ricerche inerenti le tematiche della presente legge, nonché di attività di sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione;**
- g) **svolgimento delle attività di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 192/2005;**
- g bis) **promozione di concorsi di idee e progettazione, anche in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi pubblici o privati, secondo le tecniche ed i principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati nelle linee guida di cui all'articolo 6.**

2. Le Province ~~concorrono all'esercizio delle funzioni di programmazione ed esercitano le funzioni di pianificazione e controllo, in particolare attraverso:~~ **esercitano le seguenti funzioni:**

- a) ~~l'incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e programmi;~~
- b) ~~la~~ verifica, attraverso l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbani-

stica, paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti di governo del territorio di cui all'articolo 4;

- c) la formazione professionale degli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse ad esse assegnate.

3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:

- a) l'adozione di strumenti di governo del territorio secondo le previsioni della presente legge;
- b) la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 9;
- c) la verifica ed il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.

4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di proprietà.

Art. 4

(Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)

1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risa-

stica, paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti di governo del territorio **urbanistici** di cui all'articolo 4;

- c) ~~la~~ formazione professionale degli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse ad esse assegnate, **anche in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali.**

3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:

- a) l'adozione di strumenti di governo del territorio **urbanistici** secondo le previsioni della presente legge; **dell'articolo 4;**
- b) **identica**

- c) ~~la verifica ed~~ il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.

4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di **rispettiva** proprietà.

Art. 4

(Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)

Identico

namento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.

2. Ai fini di cui la comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti analisi di settore:

- a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all'uso di fonti rinnovabili;
- c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.

3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 5

(Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)

1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure univoche che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, valutando sia il progetto sia l'edificio realizzato.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6 della presente legge con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel suddetto decreto.

3. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera b). Il certificato è affisso all'esterno dell'edificio in un luogo facilmente visibile.

Art. 5

(Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)

1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure univoche che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, valutando sia il progetto sia l'edificio realizzato. **finalizzato a valutare sia il progetto sia l'edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti di cui all'articolo 6.**

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6 della presente legge con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel suddetto decreto.

2 bis. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per gli edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle linee-guida di cui all'articolo 6.

3. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera b). ~~Il certificato è affisso~~ **Il certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affis-**

4. La Giunta regionale definisce e aggiorna:

- a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica e per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5;
- b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

5. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera b), e, ai fini della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche avvalendosi del Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione sui progetti e sugli edifici in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Art. 6

(Disciplinare tecnico e linee guida)

1. La Giunta regionale approva, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali di cui al d.lgs. 192/2005 con riferimento alla certificazione energetica, il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo.

2. Il disciplinare tecnico contiene i requisiti di riferimento e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Tale disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/1995, a definire le priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni né l'accesso ai contributi e agli incentivi previsti.

3. I requisiti previsti nel disciplinare tecnico sono riferiti in particolare:

- a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
- b) al risparmio delle risorse naturali;
- c) alla riduzione dei carichi ambientali;
- d) alla qualità ambientale degli spazi interni;

si all'esterno dell'edificio in un luogo facilmente visibile. **Copia del certificato è inviata a cura del professionista alla Regione ed al Comune competente per territorio.**

4. La Giunta regionale, **sentita la competente commissione assembleare**, definisce e aggiorna:

a) **identica**

b) **identica**

5. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera b), e, ai fini della verifica del loro operato, dispone annualmente, ~~anche avvalendosi del Comune competente per territorio,~~ **anche in collaborazione con il Comune competente per territorio**, accertamenti e ispezioni a campione sui progetti e sugli edifici in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Art. 6

(Disciplinare tecnico e Linee guida)

1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005, **le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.**

2. **Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, contengono il sistema di valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005, a definire le priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni né l'accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalla presente legge.**

3. **Le linee guida sono suddivise in aree di valutazione che includono, in particolare, quelle che fanno riferimento:**

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **identica**
- d) **identica**

- e) alla qualità della gestione dell'edificio;
- f) all'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

4. Il sistema di valutazione definito nel disciplinare tecnico deve consentire l'attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica:

- a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
- b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che consenta di definire le priorità all'interno delle diverse problematiche ambientali considerate.

5. Le linee guida relative al disciplinare tecnico contengono in particolare:

- a) le indicazioni necessarie ad effettuare l'analisi del sito, comprendendo l'analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei relativi rischi;
- b) le modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli esempi di possibili soluzioni tecniche;
- c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.

Art. 7

(Calcolo dei parametri edilizi)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:

- a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
- b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;
- c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- e) **identica**
- f) **identica**

4. Il sistema di valutazione definito ~~nel disciplinare tecnico~~ **nelle linee guida** deve consentire l'attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica:

- a) **identica**

- b) **identica**

5. Le linee guida ~~relative al disciplinare tecnico~~ **di cui al comma 1** contengono in particolare:

- a) **identica**

- b) ~~le modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli esempi di possibili soluzioni tecniche;~~

- c) **identica**

Art. 7

(Calcolo dei parametri edilizi)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni e per il ~~recupero~~ **la ristrutturazione** degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste ~~dalla normativa statale:~~ **dal codice civile:**

- a) **identica**

- b) **identica**

- c) **identica**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
- b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, è allegata apposita documentazione tecnica che definisce il soddisfacimento dei requisiti, secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4.

6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi, comunque denominati, per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni regolamentari degli enti locali.

Art. 8 (Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:

- a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, nella percentuale massima rispettivamente del 90 e del 25 per cento del costo totale dell'intervento, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

- a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici; ~~qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;~~

- b) **identica**

3. Identico

4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione ~~e degli standard urbanistici.~~ , **nonché degli standard urbanistici.**

5. **Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, il contenimento del consumo energetico-ambientale è dimostrato nell'ambito della documentazione tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs 192/2005.**

6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi **edilizi**, comunque denominati, per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono ~~sulle disposizioni regolamentari degli enti locali.~~ **sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e sulle norme regolamentari degli enti locali.**

Art. 8 (Contributi regionali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:

- a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, ~~nella percentuale massima rispettivamente del 90 e del 25 per cento del costo totale dell'intervento;~~ **in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e comunque non superiore alla percentuale massima stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3,** nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

- b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al processo di certificazione di cui all'articolo 5;
- c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);

d) agli enti locali, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per l'adozione in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:

- 1) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate in particolare cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;
- 2) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
- 3) carta dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;
- 4) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;
- 5) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica, nonché evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
- 6) carta delle biomasse.

2. Per agevolare l'acquisto degli immobili oggetto della presente legge mediante riduzione dei relativi oneri finanziari, la Regione istituisce altresì un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di credito.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e per la costituzione e gestione del fondo di cui al comma 2.

4. Nella determinazione delle priorità per la concessione dei finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea per la realizzazione o il recupero di immobili è data rilevanza agli interventi che rispondono ai criteri e ai requisiti contenuti nella presente legge.

b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al ~~processo~~ **procedimento** di certificazione di cui all'articolo 5;

c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione ~~ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);~~ **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis);**

d) **identica**

2. Identico

3. Identico

4. Nella concessione dei finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali per la realizzazione o il recupero di immobili è attribuita priorità agli interventi che rispondono ai criteri ed ai requisiti di cui alla presente legge.

Art. 9
(Altri incentivi)

1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la concessione di incrementi percentuali delle volumetrie ammissibili negli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dalla presente legge.

Art. 10
(Formazione e informazione)

1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità energetico-ambientale nelle costruzioni edilizie, nonché ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 5, la Regione e le Province, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, promuovono ed attuano:

- a) corsi di formazione professionale rivolti al personale degli enti locali, alle imprese ed ai liberi professionisti;
- b) concorsi di idee o di progettazione, anche in collaborazione con i Comuni, per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile, sia pubblici che privati.

2. La Regione realizza e gestisce, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio.

3. La Regione prevede la realizzazione dei corsi di cui al comma 1, lettera a) nell'ambito della formazione professionale regionale.

Art. 9
(Altri incentivi)

1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ~~nonché la concessione di incrementi percentuali delle volumetrie ammissibili negli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali.~~ **nonché la concessione di incrementi percentuali delle volumetrie utili ammissibili, sino ad un massimo del 15 per cento, negli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali.**

1bis. I Comuni possono prevedere altre forme di incentivazione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono in ogni caso proporzionati al livello di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto e sono altresì cumulabili con altri contributi previsti dalla presente legge.

2.bis. Per favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, gli incentivi economici e gli incrementi volumetrici di cui al comma 1 possono essere aumentati del 50 per cento.

Art. 10
(Sportello informativo)

1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità energetico-ambientale, nonché ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 5, la Regione realizza e gestisce, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio.

Art. 11
(Sanzioni)

1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 5 decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l'accreditamento medesimo ovvero nel caso di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Qualora dall'effettuazione dei controlli sugli edifici di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 5, comma 5, risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, il Comune, anche su segnalazione della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo rilasciato.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati gli eventuali contributi concessi ai sensi degli articoli 8 e 9. La Regione provvede altresì, previa diffida, alla revoca del certificato di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 11
(Sanzioni)

1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 5 decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l'accreditamento medesimo ~~ovvero nel caso di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente articolo~~. **ovvero qualora attestano falsamente la correttezza della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto.**

2. **Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Regione provvede alla revoca della certificazione ed il Comune competente per territorio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi ai sensi degli articoli 7 e 9.**

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono **altresì** revocati gli eventuali contributi **ed incentivi** concessi ai sensi degli articoli 8 e 9. ~~La Regione provvede altresì, previa diffida, alla revoca del certificato di cui all'articolo 5, comma 3.~~

Art. 11 bis
(Clausola valutativa)

1. **Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno dell'edilizia sostenibile che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:**

- a) **tipologia e entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari;**
- b) **tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli enti locali e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);**
- c) **modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 8, comma 2, istituti di credito che hanno stipulato convenzioni con la Regione per l'istituzione del medesimo fondo ed il numero e la tipologia dei soggetti beneficiari;**
- d) **tipologia e entità degli incentivi concessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 nonché l'indicazione dei beneficiari;**

- e) in che misura la concessione dei suddetti contributi regionali ed incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio marchigiano;
- f) in quali provvedimenti relativi alla concessione dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea per la realizzazione o il recupero di immobili è stata riconosciuta priorità agli interventi che hanno utilizzato tecniche di edilizia sostenibile;
- g) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici adeguato alle esigenze di mercato;
- h) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e componenti per l'edilizia;
- i) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:

- a) per le attività di cui agli articoli 5, 6 e 8, comma 1, lettere b) e d) la spesa di euro 200.000,00;
- b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (contributi a privati), la spesa di euro 200.000,00.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico delle UPB 4.26.03 e 4.26.04, proiezioni pluriennali 2006/2008.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 13*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici, con le integrazioni indicate nella presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)***Soppresso****Art. 13***(Disposizioni finali e transitorie)*

~~1. Resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici, con le integrazioni indicate nella presente legge. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.~~

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) adotta il disciplinare tecnico e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici residenziali;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, nonché i criteri per l'adozione degli incentivi di cui all'articolo 9;
- c) predispone il programma per la formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) predispone il capitolato tipo e il prezzario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) adotta il disciplinare tecnico e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici non residenziali.

- a) adotta il ~~disciplinare tecnico~~ e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici residenziali;
- b) **identica**

- c) predispone il **un** programma per la formazione professionale di cui all'articolo 10, ~~comma 1, lettera a).~~ **ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).**

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) adotta il ~~disciplinare tecnico~~ e le linee guida di cui all'articolo 6 per gli edifici non residenziali.

Art. 13 bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2009 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB 4.26.03 e 4.26.04 del bilancio di previsione per l'anno 2009 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).